



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 24/03/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2009, n. 251

Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dalla P.O. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n.3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Ministero della Salute con decreto 8 giugno 2001, "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", ha regolamentato, tra l'altro, l'erogazione dei prodotti, destinati ad una alimentazione particolare ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

L'art. 3 di detto decreto, disciplina le modalità di autorizzazione e di rilascio di 12 buoni o altro documento di credito che la Azienda USL deve adottare affinché le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica erpetiforme, possano fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare nei limiti della tabella allegata al precitato decreto. L'art. 6 prevede tra le modalità di erogazione la possibilità che i prodotti possano essere dispensati anche da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali secondo direttive emanate dalle regioni.

L'Assessorato Politiche della Salute, considerato che la celiachia, compresa la variante erpetiforme, è stata classificata dalla legge n. 123/2005 come malattia sociale, per una maggiore accessibilità sul territorio regionale all'erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine, con circolare prot. n. 24/6360/ATP/3 del 02.04.2008 e successiva prot. n. 24/7871/ATP/3 del 12.05.2008, ha emanato alle AA.SS.LL. regionali le direttive per la dispensazione dei prodotti senza glutine per i pazienti celiaci.

Con tali disposizioni, si è estesa all'intero territorio regionale la spendibilità dei buoni per l'acquisto di detti prodotti esclusivamente presso le farmacie convenzionate;

Considerato che una maggiore disponibilità di esercizi autorizzati alla vendita di prodotti per soggetti malati di celiachia soddisferebbe maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti migliorandone la qualità della vita, si rende opportuno consentire l'approvvigionamento dei prodotti specifici oltre che nelle farmacie convenzionate e i competenti servizi delle AA.SS.LL., anche presso le strutture commerciali.

Le strutture commerciali autorizzate all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti che potranno erogare i prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario regionale sono:

1. centri commerciali;
2. parafarmacie;
3. laboratori di produzione e vendita di prodotti senza glutine.

Per l'erogazione dei prodotti senza glutine elencati all'art. 7 del DM 8 giugno 2001 a carico del SSR, il

titolare, ovvero, il rappresentante legale, dell'esercizi commerciali sopra elencati, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, dovrà stipulare apposita convenzione con il Direttore Generale dell' Azienda USL territorialmente competente, che, a cura della ASL, dovrà essere inviata, all'Assessorato Politiche della Salute - Servizio ATP, Ufficio Assistenza Farmaceutica;

I suddetti esercizi commerciali, opportunamente autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di commercio di alimenti, per le richieste di rimborso di prodotti privi di glutine, elencati all'art. 7 del decreto ministero della salute 8 giugno 2001, forniti agli assistiti, dovranno inviare ai Distretti ASL:

1. fattura con la descrizione dei singoli prodotti forniti con il relativo prezzo di vendita;
2. buono mensile, rilasciato dalla Azienda USL di appartenenza del paziente, con le relative fustelle dei prodotti forniti;

Le AA.SS.LL. di appartenenza per facilitare l'approvvigionamento dei prodotti senza glutine da parte dei pazienti, a secondo della richiesta dell'assistito, possono:

1. mantenere l'attuale modalità di erogazione in 12 buoni necessari per l'acquisizione dei prodotti senza glutine per il fabbisogno annuale, come indicato nella vigente normativa;
2. fornire all'assistito il buono mensile frazionato in due di uguale importo e comunque non superiore al valore massimo mensile previsto dalla normativa vigente. I moduli frazionati potranno essere utilizzati dai pazienti in un'unica soluzione o in momenti diversi ed esercizi diversi purché relativi al mese di competenza.

Si ritiene utile ribadire che i prodotti senza glutine, a discrezione del paziente celiaco, potranno continuare ad essere ritirati anche presso le farmacie convenzionate le quali, per poter accedere al rimborso, dovranno indicare a lato di ogni fustella il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti ceduti.

Di demandare al Dirigente del Servizio A.T.P. gli ulteriori eventuali provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine nei centri commerciali, nelle parafarmacie e nei laboratori di produzione e vendita.

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quel i di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- Di approvare l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Regionale in aggiunta alle farmacie convenzionate e ai competenti servizi della AA.LL.SS, anche agli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, alle parafarmacie e ai laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Di approvare le seguenti modalità operative a cui dovranno attenersi le AA.SS.LL. ed i titolari o i rappresentanti legali degli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese nonché delle parafarmacie e dei laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, per l'erogazione dei prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale 8 giugno 2001:
 - a) Il titolare ovvero il rappresentante legale, dell'esercizio commerciale autorizzato all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritto nel registro delle imprese nonché della parafarmacia e dei laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, può presentare richiesta per l'erogazione dei prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 al Direttore Generale dell'Azienda USL territorialmente competente.
 - b) La ASL dovrà inviare all'Assessorato Politiche della Salute - Servizio ATP, Ufficio Assistenza Farmaceutica, copia dell'autorizzazione rilasciata all'esercizio commerciale o alla parafarmacia o al laboratorio di produzione e vendita, in merito all'erogazione dei prodotti senza glutine.
 - c) Al fine di agevolare l'approvvigionamento dei prodotti senza glutine da parte dei pazienti celiaci, le AA.SS.LL. di appartenenza, a secondo della richiesta dell'assistito, possono:
 1. mantenere l'attuale modalità di erogazione in 12 buoni necessari per l'acquisizione dei prodotti senza glutine per il fabbisogno annuale, come indicato nella vigente normativa;
 2. fornire all'assistito il modulo mensile frazionato in due unità di uguale importo e comunque non superiore al valore massimo mensile previsto dalla normativa vigente. I moduli frazionati potranno essere utilizzati dai pazienti in unica soluzione o in momenti diversi ed esercizi diversi purchè relativi al mese di competenza.
 - d) Le richieste di rimborso, riferite solo ed esclusivamente ai prodotti privi di glutine iscritti nel registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, dovranno essere presentate allegando, ai buoni rilasciati dalla ASL di residenza dell'assistito, fattura riportante la descrizione dettagliata dei prodotti erogati con i relativi prezzi e le fustelle autoadesive a lettura ottica presenti sulle confezioni.
- Di ribadire che i prodotti senza glutine potranno, a discrezione del paziente celiaco, continuare ad essere ritirati anche presso le farmacie convenzionate le quali, per poter accedere al rimborso, dovranno indicare a lato di ogni fustella il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti ceduti.
- Di dare mandato al Dirigente del Servizio ATP l'espletamento degli eventuali adempimenti successivi

necessari;

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo
